

Circolare 2017/6 Trasmissione diretta

Trasmissione diretta di informazioni non accessibili al pubblico ad autorità ed enti esteri da parte di assoggettati alla vigilanza

Riferimento: Circ. FINMA 17/6 «Trasmissione diretta»
 Data: 8 dicembre 2016
 Entrata in vigore: 1° gennaio 2017
 Basi legali: Artt. 3, 5, 7 cpv. 1 lett. b, 29 cpv. 2, 42 cpv. 2, 42c cpv. 1-4 LFINMA

Destinatari																										
LBCR			LSA			LBVM	LInFi						LICOI						LRD		Altri					
Banche	Gruppi e congl. finanziari	Altri intermediari	Assicuratori	Gruppi e congl. assicurativi	Intermediari assicurativi	Commercianti di val. mobiliari	Sedi di negoziazione	Controparti centrali	Depositari centrali	Repertori di dati sulle	Sistemi di pagamento	Partecipanti	Direzioni dei fondi	SICAV	Società in accom. per ICC	SICAF	Banche depositarie	Gestori patrimoniali di ICC	Distributori	Rappresentanti di ICC esteri	Altri intermediari	OAD	IFDS	Assoggettati OAD	Società di audit	Agenzie di rating
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

I. Oggetto	nm.	1
II. Campo di applicazione	nm.	2
III. Considerazioni generali	nm.	3–6
IV. Art. 42c cpv. 1 LFINMA – Trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza	nm.	7–31
A. Definizioni	nm.	7–18
B. Condizioni per la trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza (art. 42c cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 42 cpv. 2 LFINMA)	nm.	19–29
C. Tutela dei diritti di clienti e terzi (art. 42c cpv. 1 lett. b LFINMA)	nm.	30-31
V. Art. 42c cpv. 2 LFINMA – Trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico relative a operazioni di clienti e di assoggettati alla vigilanza ad autorità estere e a enti da queste incaricati	nm.	32–42
A. Delimitazione dell'art. 42c cpv. 1 LFINMA	nm.	32–33
B. Definizioni	nm.	34–38
C. Informazioni trasmissibili ai sensi dell'art. 42c cpv. 2 LFINMA	nm.	39–41
D. Tutela dei diritti di clienti e di terzi	nm.	42
VI. Art. 42c cpv. 3 LFINMA – Obbligo di notifica preliminare alla FINMA	nm.	43–74
A. Informazioni ai sensi dell'art. 42c cpv. 3 LFINMA	nm.	43–69
B. Procedura	nm.	70–74
VII. Art. 42c cpv. 4 LFINMA – Riserva dell'assistenza amministrativa	nm.	75–79
VIII. Applicazione	nm.	80-81
IX. Audit	nm.	82
X. Disposizioni transitorie	nm.	83

I. Oggetto

Mediante interpretazione dell'art. 42c cpv. 1-4 della Legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), la presente circolare concretizza le condizioni secondo le quali gli assoggettati alla vigilanza possono trasmettere informazioni non accessibili al pubblico ad autorità e enti esteri, come pure le circostanze in cui è necessaria una notifica in via preliminare alla FINMA della trasmissione prospettata. 1

II. Campo di applicazione

La presente circolare si applica a tutti gli assoggettati alla vigilanza della FINMA ai sensi dell'art. 3 LFINMA. 2

III. Considerazioni generali

L'art. 42c LFINMA si riferisce a tutte le trasmissioni di informazioni non accessibili al pubblico («informazioni») da parte di assoggettati alla vigilanza. Le trasmissioni secondo l'art. 42c LFINMA possono essere effettuate spontaneamente oppure su richiesta dell'autorità o dell'ente estero. 3

L'art. 42c LFINMA si applica solo se la trasmissione viene effettuata dalla Svizzera verso l'estero, ossia se ha carattere transfrontaliero. Se i rappresentanti delle autorità o degli enti esteri sono ubicati in Svizzera, le summenzionate informazioni non possono essere trasmesse loro ai sensi dell'art. 42c LFINMA. Se all'interno della Svizzera devono essere condivise informazioni con autorità o enti esteri, si applicano le disposizioni dell'art. 43 LFINMA (controlli in loco). 4

Se gli assoggettati alla vigilanza della FINMA trasmettono informazioni 5

- alla propria filiale o succursale aventi sede al di fuori della Svizzera o
- a un prestatore di servizi avente sede al di fuori della Svizzera (in conformità al nm. 2 della Circolare FINMA 2008/7 «Outsourcing – banche»)

e in seguito dette informazioni vengono ulteriormente trasmesse all'estero, segnatamente all'autorità o all'ente estero, in linea di principio l'ammissibilità della seconda trasmissione viene determinata in conformità al diritto estero. L'art. 42c LFINMA non viene applicato.

Quanto sopra esposto si applica purché e nella misura in cui gli assoggettati alla vigilanza non trasmettano le informazioni allo scopo di inoltrarle all'estero, segnatamente ai propri partner esteri in materia di *outsourcing* o ad altre unità estere del gruppo. 6

IV. Art. 42c cpv. 1 LFINMA – Trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza

A. Definizioni

a) Assoggettati alla vigilanza

L'art. 3 LFINMA definisce quali «assoggettati alla vigilanza» a. le persone che in virtù delle leggi sui mercati finanziari necessitano di un'autorizzazione, di un riconoscimento, di un'abilitazione o di una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari; e b. gli investimenti collettivi di capitale. 7

b) Autorità di vigilanza sui mercati finanziari estere competenti

I possibili destinatari delle informazioni trasmesse ai sensi dell'art. 42c cpv. 1 LFINMA sono fra l'altro le autorità di vigilanza sui mercati finanziari estere competenti. 8

Un'autorità è un organo dello Stato o di un ente amministrativo indipendente che svolge compiti afferenti alla pubblica amministrazione rispettivamente rappresenta lo Stato o l'ente amministrativo verso l'esterno nell'ambito di competenza che le è stato assegnato. 9

In ragione di un mandato legale, all'autorità estera deve spettare una competenza in materia di vigilanza nel mercato finanziario. Non le devono tuttavia essere conferite esattamente le stesse facoltà della FINMA. A essere decisiva è la sussistenza di veri e propri compiti in materia di vigilanza, anche se questi rappresentano solo funzioni secondarie, come può per esempio essere il caso per le banche centrali. Il fatto che un'autorità di vigilanza abbia altresì competenze in materia penale non esclude la sua qualità di autorità di vigilanza sui mercati finanziari. 10

Il termine «vigilanza» comprende, sotto il profilo materiale, l'applicazione delle leggi sui mercati finanziari (art. 1 cpv. 1 LFINMA), in particolare dei requisiti prudenziali sul piano della solvibilità e dell'organizzazione, dei requisiti relativi all'irreprensibilità come pure di tutte le norme comportamentali specifiche. A livello funzionale esso include in particolare l'autorizzazione, la vigilanza corrente, compresa l'attuazione coercitiva del diritto (*enforcement*), le misure adottate in situazioni di crisi e la liquidazione. 11

Non sono considerate autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi dell'art. 42c cpv. 1 LFINMA fra l'altro le autorità estere che operano esclusivamente in ambito penale e fiscale. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 42c cpv. 1 LFINMA a tali autorità non possono essere trasmesse informazioni non accessibili al pubblico. L'inoltro di dette informazioni a tali autorità da parte di autorità di vigilanza sui mercati finanziari estere o di altri enti esteri incaricati della vigilanza è escluso se non avviene esclusivamente a scopo di esecuzione delle leggi sui mercati finanziari (art. 42c cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 42 cpv. 2 lett. a LFINMA, v. nm. 19). 12

Un'autorità estera di vigilanza sui mercati finanziari è «competente» se il diritto estero applicabile le conferisce il compito di vigilanza per il quale essa richiede informazioni nel caso concreto. 13

c) Altri enti esteri incaricati della vigilanza

Ai sensi dell'art. 42c cpv. 1 LFINMA informazioni non accessibili al pubblico possono essere trasmesse anche ad altri enti esteri incaricati della vigilanza. Trattasi di unità che non sono autorità ai sensi del nm. 9, tuttavia svolgono funzioni di vigilanza sulla base di norme giuridiche estere oppure di una delega di un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari competente. 14

A titolo di esempio, enti che svolgono esclusivamente mansioni non inerenti al diritto dei mercati finanziari, come nell'ambito del diritto fiscale, penale o in materia di concorrenza, non si annoverano fra gli enti ai quali ai sensi dell'art. 42c cpv. 1 LFINMA possono essere trasmesse informazioni. 15

d) Clienti

I clienti sono le persone fisiche e giuridiche che la LFINMA e le leggi sui mercati finanziari si prefiggono di tutelare, segnatamente creditori, investitori e assicurati (cfr. art. 5 LFINMA). 16

e) Terzi

Per terzi si intendono tutte le altre persone fisiche e giuridiche che emergono dalle informazioni da trasmettere oppure che possono essere determinate in ragione di queste informazioni. Fra di esse si annoverano in particolare anche i collaboratori degli assoggettati alla vigilanza, i mandatari e gli aventi economicamente diritto. 17

f) Tramissione di informazioni

La trasmissione di informazioni rappresenta il processo con cui un'informazione viene portata a conoscenza di un altro ente, indipendentemente dalla forma della trasmissione (su carta, in via elettronica, oralmente, telefonicamente, ecc.) e dal fatto che avvenga direttamente o tramite terzi. 18

B. Condizioni per la trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità di vigilanza sui mercati finanziari esteri e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza (art. 42c cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 42 cpv. 2 LFINMA)

La trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico alle competenti autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e ad altri enti esteri incaricati della vigilanza può avvenire unicamente se sono adempiuti i requisiti di cui all'art. 42 cpv. 2 LFINMA. 19

La FINMA pubblica un elenco delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari a cui in passato ha già fornito assistenza amministrativa. Per alcune di queste autorità è inoltre stato accertato 20

in sede giudiziaria che esse, in linea di principio, adempiono i requisiti di specialità e confidenzialità rispettivamente che hanno adempiuto detti requisiti al momento della decisione e in riferimento al concreto caso di applicazione.

Se un'autorità figura in tale elenco, gli assoggettati alla vigilanza possono partire dal presupposto che essa adempie i requisiti di specialità e confidenzialità. 21

Gli assoggettati alla vigilanza devono inoltre effettuare ulteriori accertamenti e adottare le opportune misure, se 22

- l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari o l'ente richiedente non figura nell'elenco di cui al nm. 20; 23
- l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari o l'ente richiedente non fornisce indicazioni in merito allo scopo di utilizzo delle informazioni, oppure 24
- esistono indizi in base ai quali l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari o l'ente richiedente nel caso concreto non utilizzerà le informazioni in maniera confidenziale o non esclusivamente per l'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari rispettivamente le ritrasmetterà a tale scopo ad altre autorità oppure ad altri tribunali od organi. 25

La confidenzialità e la specialità possono per esempio essere accertate mediante un'attestazione dell'autorità o dell'ente ricevente, con una comunicazione scritta rilasciata da un avvocato specializzato nel diritto dei mercati finanziari rispettivamente da uno studio legale che opera a livello internazionale, oppure in un'altra forma idonea. 26

Permangono nonostante gli accertamenti e i provvedimenti dei dubbi in merito all'adempimento dei requisiti di confidenzialità e specialità, occorre rinunciare alla trasmissione delle informazioni. 27

Se un assoggettato alla vigilanza è in possesso di indizi secondo cui una determinata autorità di vigilanza sui mercati finanziari o un determinato ente a cui devono essere trasmesse le informazioni non adempie i requisiti di specialità e/o confidenzialità, per esempio a causa della pubblicazione di informazioni confidenziali nella stampa, è tenuto a informare la FINMA, indipendentemente dal fatto che l'autorità in questione figuri o meno sulla lista di cui al nm. 20. 28

In occasione di ogni trasmissione gli assoggettati alla vigilanza devono far presente all'autorità o all'ente – per iscritto, via e-mail o via fax – che le informazioni trasmesse devono essere trattate in via confidenziale e possono essere utilizzate esclusivamente per l'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari oppure essere ritrasmesse a tale scopo ad altre autorità, tribunali od organi (art. 42c cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 42 cpv. 2 LFINMA). Questo indipendentemente dal fatto che, in conformità al nm. 21, si possa confidare in un trattamento delle informazioni trasmesserispettoso del principio di confidenzialità e di specialità oppure che siano necessari ulteriori accertamenti e provvedimenti (nm. 22-25). 29

C. Tutela dei diritti di clienti e terzi (art. 42c cpv. 1 lett. b LFINMA)

Per quanto concerne i diritti di clienti e di terzi, gli assoggettati alla vigilanza sono tenuti fra l'altro a osservare il segreto d'affari e il segreto bancario, le disposizioni sulla protezione dei dati come pure i diritti derivanti dal rapporto di lavoro. 30

Le misure da adottare nel caso concreto vengono determinate in base al corrispondente diritto applicabile svizzero. È responsabilità degli assoggettati alla vigilanza provvedere all'adempimento di tali requisiti legali. 31

V. Art. 42c cpv. 2 LFINMA – Trasmissione di informazioni non accessibili al pubblico relative a operazioni di clienti e di assoggettati alla vigilanza ad autorità estere e a enti da queste incaricati

A. Delimitazione dell'art. 42c cpv. 1 LFINMA

Lo scopo della norma di cui all'art. 42c cpv. 2 LFINMA è far sì che gli assoggettati alla vigilanza possano trasmettere direttamente all'estero informazioni che devono essere fornite a causa di e in relazione all'esecuzione di operazioni di clienti e di assoggettati alla vigilanza (p. es. a un repertorio di dati sulle negoziazioni o a un ufficio di comunicazione di una borsa estera). 32

Rispetto all'art. 42c cpv. 1 LFINMA, l'art. 42c cpv. 2 LFINMA costituisce un'estensione, tuttavia è altresì sussidiario a esso. Ai sensi dell'art. 42c cpv. 2 LFINMA un'informazione può essere trasmessa solo se i requisiti dell'art. 42c cpv. 2 LFINMA sono adempiuti e la trasmissione ai sensi dell'art. 42c cpv. 1 LFINMA non è possibile, poiché 33

- l'informazione non è destinata ad autorità di cui al cpv. 1 o
- l'informazione da trasmettere non verrà utilizzata per l'esecuzione del diritto sui mercati finanziari.

B. Definizioni

a) Autorità estere

Le autorità (cfr. nm. 9) a cui ai sensi dell'art. 42c cpv. 2 LFINMA possono essere trasmesse le informazioni – purché gli altri requisiti siano soddisfatti – sono quelle per le quali è prevista una notifica in conformità al diritto applicabile. 34

Ai sensi dell'art. 42c cpv. 2 LFINMA non possono essere trasmesse informazioni ad autorità penali o fiscali estere. Le trasmissioni ad autorità di vigilanza sui mercati finanziari esteri o a enti da queste incaricati rientrano di norma nell'art. 42c cpv. 1 LFINMA. 35

b) Enti incaricati da autorità estere

Gli enti incaricati da autorità estere costituiscono delle unità che non sono autorità ai sensi del nm. 9, tuttavia accettano notifiche in ragione di leggi estere o di una delega da parte di un'autorità competente. Tra questi possonorientrare in particolare gli organismi di autodisciplina, le borse, gli uffici di comunicazione, le banche depositarie, le controparti centrali, i repertori di dati sulle transazioni o le imprese i cui titoli di partecipazione sono quotati. 36

Se sussistono indizi in base ai quali un tale ente è stato incaricato da autorità fiscali o penali estere, la trasmissione ai sensi dell'art. 42c cpv. 2 LFINMA non è consentita. 37

c) Clienti, terzi, trasmissione di informazioni

Per quanto concerne i concetti di assoggettati alla vigilanza, clienti, terzi e trasmissione di informazioni si rimanda ai nm. 7, 16-18. 38

C. Informazioni che possono essere trasmesse ai sensi dell'art. 42c cpv. 2 LFINMA

Le informazioni che possono essere trasmesse da assoggettati alla vigilanza ai sensi dell'art. 42c cpv. 2 LFINMA sono esclusivamente informazioni relative a operazioni di clienti e di assoggettati alla vigilanza. In particolare deve trattarsi di operazioni che nell'ambito della loro attività autorizzata gli assoggettati alla vigilanza effettuano per se stessi o in seno al gruppo, tipicamente all'estero, ad esempio transazioni in valori mobiliari. 39

La trasmissione di tali informazioni ai sensi dell'art. 42c cpv. 2 LFINMA deve essere necessaria per l'esecuzione dell'operazione in conformità al diritto estero di volta in volta applicabile. 40

Se le informazioni da trasmettere sono più complete rispetto alla necessità sancita dal diritto estero applicabile per l'esecuzione dell'operazione, una trasmissione ai sensi dell'art. 42c cpv. 2 LFINMA non è consentita. In questo caso viene presa in considerazione una trasmissione ai sensi dell'art. 42c cpv. 2 LFINMA solo se sussistono le relative condizioni. 41

D. Tutela dei diritti di clienti e di terzi

Per quanto concerne la tutela dei diritti di clienti e di terzi si rimanda al nm. 30 e segg. 42

VI. Art. 42c cpv. 3 LFINMA – Obbligo di notifica preliminare alla FINMA

A. Definizione delle informazioni ai sensi dell'art. 42c cpv. 3 LFINMA

Una trasmissione di informazioni ai sensi dell'art. 42c LFINMA necessita della notifica preliminare alla FINMA, se 43

- si tratta di per sé di un'informazione di grande importanza ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 LFINMA, tale da generare l'obbligo di notifica indipendentemente da un'eventuale trasmissione; o 44
 - se la trasmissione in quanto tale è di grande importanza; un'informazione può diventare di grande importanza anche in ragione del fatto che è prospettata la sua trasmissione all'estero. 45
- Nella valutazione della grande importanza è determinante il momento della trasmissione. 46
- Esempi di informazioni la cui trasmissione necessita in ogni caso della notifica preliminare alla FINMA sono in particolare:
- informazioni che ai sensi dell'art. 42c cpv. 1 LFINMA devono essere trasmesse ad autorità di vigilanza sui mercati finanziari non figuranti sull'elenco delle autorità a cui la FINMA ha già prestato assistenza amministrativa (nm. 20); 47
 - informazioni che palesemente non sono necessarie in relazione allo scopo addotto dall'autorità richiedente oppure la cui entità è manifestamente sproporzionata; 48
 - informazioni destinate ad accertamenti e procedimenti esteri suscettibili di sfociare in sanzioni, che potrebbero ripercuotersi in maniera rilevante sui rischi di un assoggettato alla vigilanza; 49
 - informazioni relative a possibili violazioni del diritto svizzero, che potrebbero ripercuotersi in maniera significativa sui rischi di un assoggettato alla vigilanza; 50
 - atti rilevanti in materia di vigilanza e di *enforcement* che scaturiscono dalla relazione di vigilanza con la FINMA e tutte le persone da essa incaricate, come rapporti concernenti le *supervisory review* della FINMA, informazioni correlate alle verifiche della FINMA (art. 24 LFINMA), corrispondenza intrattenuta con la FINMA o con i suoi incaricati in materia di accertamenti e procedimenti; 51
 - informazioni sul bilancio e sul conto economico o sul rischio che non riguardano direttamente l'attività dell'unità (p. es. filiale estera) per la quale l'autorità estera è competente. Ciò concerne sia i valori attuali sia i valori pianificati; 52
 - rapporti concernenti l'attuale valutazione del sistema di controllo interno implementato (*management*) come pure la situazione di rischio, per esempio rapporti della revisione interna, della società di audit prudenziale e *Own Risk and Solvency Assessments* (ORSA); 53
 - rendicontazione in merito a procedimenti giudiziari in corso (*conduct, legal, litigation*); 54
 - informazioni che possono essere prodotte o raccolte per l'esecuzione dei compiti della direzione e/o del consiglio di amministrazione (compresi i corrispondenti protocolli); 55

• informazioni concernenti la pianificazione del capitale, compresi i risultati degli <i>stress test</i> ;	56
• informazioni sulla crisi e informazioni sulla gestione della crisi, in particolare informazioni sui piani di <i>recovery and resolution</i> .	57
Esempi di informazioni la cui trasmissione non necessita della notifica preliminare alla FINMA sono in particolare:	58
• informazioni che riguardano un'unità locale (p. es. informazioni sul bilancio e sul conto economico o sul rischio), p. es. una filiale, all'attenzione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari o dell'ente locale competente per detta unità;	59
• coefficienti di capitale e indici di liquidità riconosciuti a livello internazionale che devono essere pubblicati periodicamente (p. es. <i>Common Equity Tier 1 (CET)</i> , <i>leverage ratio</i> , <i>Liquidity Coverage Ratio (LCR)</i> , <i>Net Stable Funding Ratio (NSFR)</i> , ecc.);	60
• certificazioni di solvibilità della sede principale nei confronti di una succursale estera;	61
• informazioni concernenti la struttura organizzativa (p. es. un regolamento di organizzazione) come pure aspetti in materia di <i>governance</i> (p. es. responsabilità dei comitati del consiglio di amministrazione e/o della direzione);	62
• stato attuale della situazione reddituale di un comparto (p. es. <i>business unit</i>), la cui attività rientra in maniera preponderante nell'ambito di competenza dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari o dell'ente richiedente;	63
• <i>management policies</i> e direttive che hanno ripercussioni dirette sull'unità estera;	64
• informazioni riferite all'istituto e ai prodotti nell'ambito dei consueti obblighi in materia di reportistica nei confronti di autorità di vigilanza estere e di altre autorità estere come pure degli enti da esse incaricati presso cui l'assoggettato alla vigilanza è registrato direttamente o abilitato, ma che in ragione della sua attività nella rispettiva giurisdizione è soggetto all'obbligo di notifica, p. es. perché le azioni dei suoi clienti sono custodite all'estero;	65
• direttive generali, condizioni generali, moduli anonimizzati e documenti generali affini destinati a essere consegnati nel punto vendita (<i>point of sale</i>);	66
• rendicontazione in merito a procedimenti terminati e cresciuti in giudicato;	67
• certificati o attestati degli assoggettati alla vigilanza riferiti a informazioni pubbliche, per esempio l'attestazione di un membro della direzione relativamente all'inoltro del <i>risk report</i> in conformità alla reportistica annuale pubblica.	68
Se un assoggettato alla vigilanza intende trasmettere ripetutamente o regolarmente analoghe informazioni soggette all'obbligo di notifica a un'autorità estera o a un ente estero,	69

la FINMA può, di sua iniziativa o su richiesta, rinunciare alla notifica preliminare delle future trasmissioni di informazioni.

B. Procedura

Nella notifica, l'assoggettato alla vigilanza deve comunicare le informazioni da fornire e allegare i documenti da trasmettere. Se il volume di questi ultimi è cospicuo, previo accordo con la FINMA è possibile allegare, anziché i documenti integrali, unicamente una sintesi delle informazioni da trasmettere. 70

Notifiche concernenti trasmissioni di informazioni di grande importanza ai sensi dell'art. 42c cpv. 3 LFINMA devono essere indirizzate all'interlocutore della FINMA competente per l'assoggettato alla vigilanza in questione. A ricezione avvenuta, la FINMA comunica all'assoggettato alla vigilanza, di norma entro cinque giorni lavorativi, se si riserva la via dell'assistenza amministrativa. Nel singolo caso, per esempio per ragioni di complessità, il termine può essere prorogato. L'assoggettato alla vigilanza può informare l'autorità estera o l'ente estero in merito alla proroga del termine. Nei casi urgenti l'assoggettato alla vigilanza deve contattare senza indugio la FINMA. 71

La trasmissione di informazioni nell'ambito di applicazione dell'art. 42c cpv. 3 LFINMA non può essere effettuata prima di avere ottenuto un riscontro dalla FINMA. 72

Successivamente la FINMA comunica all'assoggettato alla vigilanza se ai sensi dell'art. 42c cpv. 4 LFINMA si riserva la via dell'assistenza amministrativa o vi rinuncia. Essa può correlare la rinuncia a delle restrizioni, per esempio pretendere che l'assoggettato alla vigilanza trasmetta direttamente solo una parte delle informazioni richieste. La FINMA può inoltre vietare la trasmissione di atti concernenti la relazione di vigilanza ai sensi dell'art. 42c cpv. 4 LFINMA. 73

Nel momento in cui riceve una notifica ai sensi dell'art. 42c cpv. 3 LFINMA, la FINMA non esamina se le condizioni per una trasmissione ai sensi dell'art. 42c cpv. 1 e 2 LFINMA, fra l'altro la tutela dei diritti di clienti e terzi, sono adempite. L'esame di tali condizioni spetta all'assoggettato alla vigilanza. 74

VII. Art. 42c cpv. 4 LFINMA – riserva dell'assistenza amministrativa

Le trasmissioni dirette di informazioni ai sensi dell'art. 42c cpv. 1 e 2 LFINMA sono consentite purché la FINMA non si riservi la via dell'assistenza amministrativa. 75

La FINMA può riservarsi in ogni momento e pure in via preventiva la via dell'assistenza amministrativa, vale a dire indipendentemente da trasmissioni o notifiche prospettate concretamente ai sensi dell'art. 42c cpv. 3 LFINMA. 76

La FINMA informa gli assoggettati alla vigilanza in merito alla riserva in favore dell'assistenza amministrativa. La validità di detta riserva si estende fino alla sua revoca. 77

La FINMA informa l'autorità di vigilanza estera in merito alla riserva dell'assistenza amministrativa. Di concerto con la FINMA, l'assoggettato alla vigilanza può informare egli stesso l'autorità estera in merito a detta riserva. 78

Anziché riservarsi la via dell'assistenza amministrativa, la FINMA può altresì esigere una notifica preliminare delle trasmissioni di informazioni pianificate in analogia con l'art. 42c cpv. 3 LFINMA. 79

VIII. Applicazione

Gli assoggettati alla vigilanza disciplinano in una direttiva interna i processi necessari per l'osservanza dell'art. 42c LFINMA. 80

Gli assoggettati alla vigilanza per i quali le trasmissioni ai sensi dell'art. 42c LFINMA non sono rilevanti o hanno una rilevanza molto limitata sono tenuti a indicarlo in maniera adeguata. In questo caso, i processi e le direttive corrispondenti non sono necessari. 81

IX. Audit

L'adeguatezza del disciplinamento di tali processi e il loro rispetto sono oggetto dell'audit svolto in conformità alla Circolare FINMA 2013/03 «Società di audit». 82

X. Disposizioni transitorie

I processi e le direttive di cui al nm. 80 devono essere implementati entro il 30 giugno 2017. 83